



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 settembre 2012  
(OR. en)**

**13419/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0173 (NLE)**

**FISC 120  
OC 466**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'Ungheria ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 26.9.2012**

---

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**che autorizza l'Ungheria ad introdurre una misura speciale  
in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE  
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 3 febbraio 2012, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a derogare, a decorrere dal 1° luglio 2012 e per un periodo di due anni, alle disposizioni dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'amministrazione fiscale. In tale lettera, l'Ungheria ha precisato che non chiederà una proroga di tale autorizzazione.
- (2) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 26 aprile 2012, della richiesta presentata dall'Ungheria e, con lettera del 2 maggio 2012, ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta. In data 29 giugno 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio la propria proposta di autorizzazione alla deroga.
- (3) Il debitore dell'IVA è di norma il soggetto passivo che effettua una cessione di beni, conformemente all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE. L'obiettivo della deroga richiesta dall'Ungheria è rendere debitore, per un periodo limitato, il soggetto passivo destinatario di una cessione di determinati prodotti agricoli non trasformati nei settori dei cereali e semi oleosi.

- (4) Nell'ambito di tali settori, l'Ungheria ha constatato che un certo numero di operatori evadono in varie forme, sia sul mercato interno che nel commercio intracomunitario, non pagando l'IVA alle amministrazioni fiscali che hanno applicato sulle loro forniture. I loro clienti, nella misura in cui sono soggetti passivi aventi pieno diritto alla detrazione, conservano il diritto di detrarre l'IVA.
- (5) Designare come debitore dell'IVA non il fornitore, ma il soggetto passivo destinatario dei beni ceduti costituirebbe una misura temporanea d'urgenza che eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale. Affinché la misura sia efficace essa dovrebbe interessare la raccolta del 2012. Essa dovrebbe terminare dopo un periodo di due anni che dovrebbe essere sufficiente all'Ungheria per introdurre nel settore agricolo misure definitive compatibili con la direttiva 2006/112/CE in modo da prevenire e combattere questo tipo di evasione fiscale.
- (6) Per evitare il trasferimento della frode fiscale allo stadio della trasformazione dei prodotti ad altri prodotti o altri settori è opportuno che l'Ungheria introduca misure adeguate in materia di dichiarazione e di controllo e ne informi la Commissione.
- (7) Per garantire che la misura speciale si applichi unicamente a determinati prodotti agricoli specifici e per assicurarne la sicurezza giuridica, i prodotti interessati dalla misura speciale dovrebbero essere determinati utilizzando la nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

- (8) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e non è destinata ad applicarsi in via generale, ma solo a una serie di prodotti precisamente designati che non sono normalmente destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione e in relazione ai quali l'evasione fiscale ha causato perdite considerevoli di entrate IVA.
- (9) La misura speciale non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a designare come debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei beni indicati di seguito, figuranti nella nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Prodotto
1001	Frumento (grano) e frumento segalato
1002	Segal
1003	Orzo
1004	Avena
1005	Granturco
1008 60 00	Triticale
1201	Fave di soia, anche frantumate
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati

## *Articolo 2*

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinata all'introduzione da parte dell'Ungheria di misure di controllo adeguate ed efficaci e di obblighi in materia di dichiarazione riguardo ai soggetti passivi che cedono i beni ai quali si applica la presente decisione.

L'Ungheria informa la Commissione in merito all'introduzione delle misure e degli obblighi di cui al primo comma.

## *Articolo 3*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014.

## *Articolo 4*

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---